

Istruzione sull'aiuto sociale agli Svizzeri all'estero

La presente istruzione della Direzione consolare (DC) si basa sui seguenti atti normativi:

- legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst; RS 195.1);
- ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst; RS 195.11).

La definizione e il calcolo dell'aiuto sociale agli Svizzeri all'estero si basano per analogia sulle direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (di seguito: direttive COSAS: <https://skos.ch/it/norme-cosas/>), a condizione che né la LSEst né l'OSEst e la presente istruzione contengano una disposizione corrispondente. Le direttive COSAS sono raccomandazioni all'attenzione delle autorità preposte all'intervento sociale dei Cantoni, dei Comuni, della Confederazione e delle istituzioni sociali private.

Elenco delle abbreviazioni

COSAS	Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale
DC	Direzione consolare
FAE	Dipartimento federale degli affari esteri
LDIP	Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato, RS 291
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, RS 830.1
LSEst	Legge federale del 26 novembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero, RS 195.1
LSIP	Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, RS 361
LTAF	Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale, RS 173.32
Ordinanza RIPOL	Ordinanza del 26 ottobre 2016 sul sistema di ricerca informatizzato di polizia, RS 361.0
OSEst	Ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero, RS 195.11
PA	Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, RS 172.021
Rappresen- tanza	Rappresentanza consolare svizzera all'estero competente
Stato ospite	Stato estero in cui è stabilita o riconosciuta una rappresentanza o in cui soggiorna la persona interessata

Indice

1	Principi dell'aiuto sociale della Confederazione	4
2	Prestazioni periodiche	7
3	Prestazioni uniche	13
4	Aiuto sociale a persone in istituti o che stanno scontando una pena	16
5	Restituzione e compensazione delle prestazioni dell'aiuto sociale	17
6	Procedura	18
7	Aiuto sociale prestato dai Cantoni	22
8	Entrata in vigore	23

1 Principi dell'aiuto sociale della Confederazione

1.1 Obiettivo e portata dell'aiuto sociale

L'aiuto deve assicurare ai beneficiari, qualora essi non siano in grado di provvedervi da soli, un mantenimento adeguato che tenga conto della condizione personale e della particolare situazione nello Stato ospite (principio dell'individualizzazione). La prestazione unica o periodica deve coprire il fabbisogno vitale. L'aiuto sociale deve consentire:

- di condurre una vita dignitosa;
- di prendere parte alla vita sociale dello Stato ospite;
- di garantire o di ritrovare nella misura del possibile l'indipendenza economica; oppure
- di fare ritorno in Svizzera nel caso in cui il soggiorno all'estero non sia più desiderato o non sia più necessario.

Secondo l'articolo 23 LSEst e l'articolo 17 OSEst, in casi particolari l'aiuto sociale può essere concesso anche come misura preventiva.

L'aiuto sociale della Confederazione non è invece erogato per costituire attività commerciali o per coprire rischi legati alle attività imprenditoriali. La prestazione non può pertanto essere concessa se non sussistono motivate prospettive di miglioramento della situazione economica. Le prestazioni finanziarie mirano a garantire il sostentamento per un periodo di tempo limitato. I costi aziendali non sono di norma presi a carico dall'aiuto sociale.

L'aiuto sociale della Confederazione come aiuto sussidiario di emergenza impone di adottare soluzioni economicamente sostenibili.

1.2 Principio di finalità

Ogni persona è responsabile del suo soggiorno all'estero (cfr. art. 5 LSEst).

L'aiuto sociale per le persone che si trovano in situazioni di necessità non può tuttavia dipendere dai motivi dell'indigenza (cosiddetto principio di finalità). Anche un'eventuale colpa alla base di queste cause non comporta, in linea di massima, la perdita del diritto a un aiuto in caso di emergenza da parte dell'aiuto sociale. Con l'inizio del sostegno da parte della rappresentanza, alla persona aiutata viene tuttavia imposto l'obbligo di sostenersi con le proprie forze, la cui violazione può essere la causa della riduzione delle prestazioni fino alla sospensione delle stesse (art. 38 OSEst).

1.3 Requisiti

1.3.1 Requisiti personali

Hanno diritto all'aiuto sociale secondo la legge sugli Svizzeri all'estero gli Svizzeri domiciliati all'estero che si trovano in situazioni di bisogno e sono iscritti al registro degli Svizzeri all'estero (art. 3 lett. a LSEst e art. 22 LSEst). Sono fatti salvi i casi in cui è necessario un aiuto sociale urgente. La rappresentanza iscrive d'ufficio le persone in questione nel registro degli Svizzeri all'estero (art. 11 cpv. 2 LSEst, art. 5 OSEst).

1.3.2 Requisiti economici

L'aiuto sociale è concesso soltanto alle persone indigenti, quindi agli Svizzeri all'estero che si trovano in una situazione di emergenza e non possono provvedere sufficientemente al loro sostentamento con forze e mezzi propri, con contributi privati o con aiuti dello Stato ospite (art. 24 LSEst, sussidiarietà, cfr. anche n. 1.2).

Prima di erogare l'aiuto sociale, per garantire il sostentamento va utilizzato il patrimonio disponibile (cfr. art. 19 cpv.1 lett. b OSEst). Si applicano i seguenti principi:

- il patrimonio deve poter essere liquidato facilmente. Per patrimonio facilmente liquidabile si intendono per esempio averi su conti postali o bancari, azioni, obbligazioni, automobili, metalli preziosi, suppellettili di valore. Se le prestazioni finanziarie periodiche si protraggono per un periodo prolungato, va generalmente alienato o, per lo meno, costituito in pegno anche il patrimonio meno liquidabile, come per esempio gli immobili;
- ai richiedenti va lasciato un importo non computabile del patrimonio. Il calcolo viene effettuato ai sensi dell'articolo 24 OSEst.

1.3.3 Diritto in caso di pluricittadinanza

Gli Svizzeri all'estero che possiedono più nazionalità non beneficiano di norma di alcun aiuto sociale se la nazionalità straniera è preponderante (art. 25 LSEst). Conformemente all'articolo 16 OSEst, la DC decide se la cittadinanza preponderante è quella svizzera o quella straniera.

Se viene assistita una persona con più cittadinanze, la DC verifica ogni tre anni se la nazionalità svizzera deve essere ritenuta ancora come preponderante. Se prevale quella straniera, le prestazioni dell'aiuto sociale devono essere sospese mediante una decisione impugnabile a partire dal mese successivo all'ultimo pagamento.

Se uno Svizzero all'estero ottiene una cittadinanza straniera, occorre verificare se la concessione dell'aiuto è ancora giustificata.

Di seguito sono elencate una serie di eccezioni per le quali, nonostante la cittadinanza straniera sia preponderante, è comunque concesso l'aiuto sociale:

- *a un minorenni*, a condizione che, per uno dei genitori, la cittadinanza svizzera sia preponderante. Conformemente alla legislazione svizzera, l'aiuto sociale è versato al massimo fino al raggiungimento della maggiore età. Se il minorenne è finanziariamente indipendente prima di aver raggiunto la maggiore età, le prestazioni regolari vanno interrotte;
- *a un adulto gravemente disabile e incapace di agire*, se per uno dei genitori la cittadinanza svizzera è preponderante;
- *in caso di estremo pericolo di morte, gravissima malattia, invalidità recuperabile (mediante intervento chirurgico)*: in questo caso l'aiuto sociale è limitato al finanziamento delle cure mediche necessarie per trattare la malattia grave nello Stato ospite (anche medicinali, terapie, cure a domicilio ecc.).

1.3.4 Integrazione nello Stato ospite in caso di prestazioni periodiche

Il diritto a prestazioni periodiche all'estero sussiste soltanto se la permanenza nello Stato ospite è giustificata alla luce dell'insieme delle circostanze.

L'articolo 19 capoverso 1 lettera c OSEst elenca i motivi più importanti per cui è giustificata la permanenza nello Stato ospite.

Possono inoltre essere considerate le circostanze seguenti.

È più opportuna una prestazione in loco se il richiedente (opzioni non cumulative):

- è riuscito finora a finanziare integralmente o in parte il suo sostentamento nello Stato ospite mediante un'attività lucrativa;

- risiede da più di cinque anni nello Stato ospite;
- è ben integrato nella società dello Stato ospite;
- è coniugato o vive in un concubinato stabile con un cittadino dello Stato ospite (cfr. n. 2.5.2);
- ha figli con un cittadino dello Stato ospite e questi ultimi sono ben integrati (p. es. frequentano le scuole pubbliche); o
- ha familiari nello Stato ospite con i quali cura regolarmente contatti personali.

È più opportuno il rimpatrio se il richiedente (opzioni non cumulative):

- è abile al lavoro, ma le possibilità di un'indipendenza economica sono poche (p. es. minorenni assistiti che diventano maggiorenni o giovani adulti tra i 18 e i 25 anni);
- ha finanziato finora il suo sostentamento nello Stato ospite soprattutto con dei risparmi;
- non possiede un regolare permesso di soggiorno e non può ottenerlo in tempo utile; o
- non è sposato e non vive in concubinato stabile con un cittadino dello Stato ospite (cfr. n. 2.5.2) o non ha familiari nello Stato ospite.

Se l'ulteriore permanenza all'estero non è giustificata, la richiesta concernente le prestazioni periodiche è respinta. Nella decisione il richiedente viene informato del fatto che potrà eventualmente ricevere aiuto sociale per il rimpatrio in Svizzera (art. 34 cpv. 5 OSEst e n. 3.7).

1.4 Principio di sussidiarietà

1.4.1 Principio

Secondo il principio della sussidiarietà, l'aiuto sociale, quale ultimo elemento della rete di sicurezza sociale, può essere preso in considerazione soltanto quando sono state già esaurite tutte le altre possibilità per finanziare il sostentamento (in particolare l'attività lucrativa, la liquidazione del patrimonio, le prestazioni assicurative, l'assistenza da parte di familiari, l'aiuto sociale dello Stato ospite) (cfr. art. 24 LSEst).

Secondo l'articolo 27 capoverso 2 LSEst possono essere assistite anche le persone che già beneficiano dell'aiuto sociale dello Stato ospite. Questa possibilità deve tuttavia essere sfruttata con moderazione.

1.4.2 Obbligo di mantenimento e assistenza da parte dei familiari

Precedono l'aiuto sociale:

- l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti del figlio minorenni o in formazione;
- l'obbligo di assistenza da parte dei familiari secondo l'articolo 328 CC;
- pretese nei confronti di terzi.

Per questo motivo spetta al richiedente far valere tali prestazioni (art. 32 cpv. 1 lett. d e art. 32 cpv. 2 OSEst).

In merito all'assistenza da parte dei familiari: secondo l'articolo 328 CC i parenti in linea ascendente e discendente (figli, genitori, nonni, ma non fratelli e sorelle) che vivono in condizioni agiate sono tenuti a soccorrere i parenti nel bisogno. Secondo la giurisprudenza federale, le condizioni sono agiate se sono garantiti lo sviluppo e il mantenimento

di una buona previdenza in caso di vecchiaia, superstiti e invalidità (DTF 132 III 97 consid. 3.3).

1.5 Riduzione ed esclusione dalle prestazioni di aiuto sociale

Le prestazioni di aiuto sociale possono essere rifiutate, ridotte o revocate in determinate situazioni (art. 26 LSEst e art. 38 OSEst). L'articolo 26 LSEst elenca in modo esaustivo i motivi di esclusione.

Le riduzioni, i rifiuti e le revoche di prestazioni vanno comunicate per iscritto sotto forma di decisione impugnabile. Le persone direttamente interessate devono avere la possibilità di esprimersi prima (diritto di essere sentite).

Se la persona registrata nel sistema informatizzato di ricerca (RIPOL) per aver commesso un crimine o un delitto è oggetto di un mandato di arresto nell'ambito di un'inchiesta penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura (cfr. art. 15 cpv. 1 lett. a della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione [LSIP; RS 361] e dell'ordinanza sul sistema di ricerca informatizzato di polizia [ordinanza RIPOL; RS 361.0]), riceve soltanto una prestazione unica per il rimpatrio in Svizzera ed eventualmente un aiuto transitorio. Le prestazioni periodiche in loco devono invece essere respinte.

2 Prestazioni periodiche

2.1 Principio

Il bilancio preventivo che il richiedente deve presentare alla rappresentanza nella valuta dello Stato ospite costituisce la base di calcolo della prestazione periodica (art. 30 cpv. 2 OSEst), che è sempre *limitata nel tempo*. Le prestazioni sono versate al massimo per un anno prima di svolgere un nuovo esame (art. 18 cpv. 2 OSEst). Il bilancio preventivo tiene conto delle spese e dei redditi computabili (cfr. art. 21 o art. 22 OSEst).

Il bilancio preventivo tiene conto di altre spese periodiche, se sono necessarie, ragionevoli e comprovate (art. 21 cpv. 1 lett. b OSEst, cfr. n. 2.3).

2.2 Forfait per l'economia domestica

Il forfait per l'economia domestica deve permettere alle persone che vivono da sole di coprire le spese giornaliere per il loro sostentamento, in particolare le spese per:

- i generi alimentari e le bevande;
- l'abbigliamento, la biancheria e le scarpe;
- l'igiene e la cura personale;
- la gestione corrente dell'economia domestica (pulizia e cura degli abiti e dell'appartamento, nonché le tasse sui rifiuti);
- le piccole necessità quotidiane.

Il forfait per l'economia domestica comprende anche un importo liberamente disponibile per:

- l'intrattenimento e la formazione;
- l'equipaggiamento personale;
- le bevande consumate fuori casa.

L'ammontare del forfait per l'economia domestica è stabilito periodicamente dalla DC, su proposta della rappresentanza, in base al Paese o alla regione (art. 23 cpv. 1 OSEst; n. 6.3.7). Il forfait copre il fabbisogno di una persona e vale tanto per gli adulti quanto per i minorenni. Si differenzia in base alla grandezza dell'economia domestica come segue:

Dimensione dell'economia domestica	Forfait per l'economia domestica	
	per persona	per economia domestica
1 persona	100,0 %	100 %
2 persone	76,5 %	153 %
3 persone	62,0 %	186 %
4 persone	53,5 %	214 %
5 persone e più	48,4 %	5 pers.: 242 %

2.3 Altre spese ricorrenti

2.3.1 Spese di alloggio

La locazione come da contratto di locazione va conteggiata per intero a condizione che:

- la grandezza dell'appartamento sia proporzionata alle circostanze;
- il canone di locazione rientri nella media locale per un appartamento modesto di quella grandezza.

Le spese derivanti dalla proprietà abitativa a uso personale possono essere computate al posto della locazione, a condizione che non generino costi supplementari rispetto alla locazione o se lo giustificano particolari circostanze. Per la garanzia delle prestazioni mediante diritti di pegno immobiliare, cfr. il numero 5.2.

Devono essere computate le spese accessorie per l'abitazione adeguate quali le spese di riscaldamento, elettricità, acqua, spese condominiali ecc. (costi effettivi o forfettari in base ai valori medi nello Stato ospite). Non sono computabili le spese facoltative, per esempio le spese per la cura del giardino.

I costi abitativi eccessivi sono computabili fino a quando non si trova una soluzione ragionevole. La persona assistita può essere obbligata a cercare un nuovo appartamento o a subaffittare. La considerazione dei costi attuali di locazione può essere limitata nel tempo. In caso di inadempimento, i costi abitativi computabili sono ridotti in misura corrispondente.

2.3.2 Tasse per radio, TV, telefono e Internet

I costi effettivi, che rientrano nella media locale, per le tasse di concessione radiotelevisive nonché le spese per telefono e Internet sono comprese nel budget.

2.3.3 Assicurazione malattie e infortuni, franchigie

Sono computabili i premi di un'assicurazione per malattia, infortunio e cure ospedaliere, nonché le franchigie. Vengono considerati i premi assicurativi a copertura dei rischi più importanti previsti da una variante economica (analogamente all'assicurazione di base in Svizzera in reparto comune in un ospedale pubblico), anche se va considerato lo standard dello Stato ospite.

2.3.4 Assicurazione di responsabilità civile, assicurazione immobiliare e simili

I premi sono presi a carico se sono adeguati, ragionevoli e comprovati.

2.3.5 Spese professionali

Per spese professionali si intendono le spese documentabili occasionate nell'ambito del lavoro, per esempio abiti professionali, custodia dei bambini durante le ore di lavoro, pasti fuori casa (una parte è già compresa nel forfait per l'economia domestica). Tali spese sono computabili esclusivamente se sono proporzionate al reddito.

2.3.6 Spese di trasporto

Le spese di trasporto vengono considerate se il mezzo di trasporto è utilizzato in particolare per l'attività professionale, gli acquisti, le visite mediche o – in misura ridotta – per la visita a persone di riferimento nelle vicinanze.

Di norma sono computabili soltanto i costi per il trasporto con i mezzi pubblici. In casi eccezionali possono essere computate le spese derivanti dall'uso di una vettura privata (indennità chilometrica forfettaria) o di un taxi (p. es. uso indispensabile per il lavoro, motivi di salute, assenza di mezzi pubblici).

2.3.7 Istruzione e formazione

In linea di principio sono computabili soltanto i costi di scuole pubbliche, fino alla fine della scuola dell'obbligo nello Stato ospite, che consentono l'accesso a una formazione superiore o al mondo del lavoro. Non sussiste il diritto di frequentare una scuola svizzera o un'altra scuola privata.

I costi di una scuola svizzera o di un'altra scuola privata sono eccezionalmente computabili sulla base del parere della rappresentanza, se solamente in tal modo può essere garantita una formazione di base (conoscenze basilari di lettura, scrittura e calcolo).

Si può tenere conto dei costi per una prima formazione professionale se essa aumenta in modo sostanziale la possibilità, per le persone in questione, di raggiungere successivamente un'indipendenza economica.

Eccezionalmente anche per gli adulti possono essere applicabili i costi di formazione e perfezionamento professionali se in tal modo è possibile contribuire in maniera determinante all'indipendenza economica.

2.3.8 Costi per cure e diete

Sulla base di un certificato medico possono essere prese in considerazione le seguenti spese:

- costi per diete;
- spese per aiuto domestico;
- spese per cure a domicilio.

Le spese per cure a domicilio permanenti sono computabili se sono più convenienti di un ricovero in una casa di cura (cfr. n. 4).

2.4 Costi non computabili

L'aiuto sociale non serve per estinguere i debiti, ma per garantire il sostentamento. I debiti e i relativi interessi (prestiti, debiti fiscali, comprese eventuali imposte sulla proprietà, multe ed emolumenti come p. es. nel caso in cui ci si trattenga in un Paese oltre la scadenza del visto ecc.) non sono computabili quali spese ai fini dell'aiuto sociale. Le eccezioni sono disciplinate nell'articolo 21 capoverso 2 OSEst.

2.5 Redditi computabili

2.5.1 Redditi computabili del richiedente

Tutti i redditi che il richiedente riceve o potrebbe ricevere in tempo utile devono figurare nel calcolo del bilancio preventivo (art. 22 OSEst), in particolare:

- redditi risultanti da attività lucrative o, in caso di rifiuto di un lavoro ragionevolmente esigibile, un reddito ipotetico (cfr. direttive COSAS, A.8);
- alimenti, contributi di assistenza versati da familiari;
- rendite (p. es. rendita di vecchiaia, di invalidità o per superstiti);
- prestazioni assicurative (indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione malattia o dell'assicurazione contro gli infortuni ecc.);
- prestazioni di aiuto sociale dello Stato ospite;
- contributi da parte di privati;
- redditi effettivi o possibili (interessi, pigioni, affitti).

Nel bilancio preventivo figurano i redditi netti, ossia i redditi da cui sono stati detratti i contributi obbligatori di assicurazione e previdenza.

Per i redditi percepiti successivamente (p. es. rendita pagata retroattivamente) cfr. il n. 5.3.

2.5.2 Redditi computabili di persone non assistite

Il reddito eccedente (calcolato secondo i criteri dell'aiuto sociale) di una persona che non ha diritto a prestazioni e vive nella stessa economia domestica è tenuto debitamente in considerazione se tale persona vive nell'economia domestica sulla base di un'unione coniugale, di un'unione registrata o di un concubinato stabile. Un concubinato è stabile se i partner vivono con un figlio in comune o vivono insieme da almeno due anni. In casi specifici occorre esaminare se un ipotetico reddito di una persona non avente diritto alle prestazioni può essere incluso nel bilancio preventivo.

2.5.3 Redditi vincolati e donazioni

Se l'assistito percepisce un sussidio vincolato e/o stabilito per legge (borse di studio, alimenti, rendite per i figli, indennità giornaliera, assistenza da parte dei familiari, comunità di destini¹), questo va computato nel bilancio preventivo come da disposizione. Altre entrate facoltative (p. es. prestiti di terzi o donazioni) devono essere debitamente prese in considerazione nel bilancio preventivo.

¹ Per esempio, un'economia domestica composta da coniugi e figli che, dal punto di vista contabile, deve essere trattata come un caso di sostegno (unità di supporto) e in cui, di conseguenza, occorre prendere in considerazione i redditi di tutti i componenti (p. es. alimenti, rendite per i figli).

2.6 Calcolo della prestazione periodica

2.6.1 Principi

La DC calcola il bilancio preventivo sulla base delle informazioni rilasciate dal richiedente e dalla rappresentanza (art. 30 cpv. 2 OSEst e art. 34 cpv. 1 OSEst). È necessario che sia il richiedente sia la rappresentanza compilino un bilancio preventivo.

Il bilancio preventivo deve tenere conto del contesto personale del richiedente. In particolare:

- del numero di persone che vivono nell'economia domestica;
- del numero di persone dell'economia domestica assistite;
- dei rapporti familiari tra le persone che vivono nell'economia domestica (p. es. nucleo familiare²);
- il matrimonio registrato in Svizzera, il concubinato stabile e l'unione domestica registrata sono trattati allo stesso modo.

2.6.2 Metodi di calcolo

Per tenere conto di questi fattori, si applicano quattro diversi metodi di calcolo: calcolo forfettario semplice, calcolo forfettario pro capite, calcolo individuale e calcolo combinato. Ogni metodo di calcolo ha il suo modulo. La seguente tabella illustra quale metodo e quale modulo va utilizzato nel caso specifico:

Composizione dell'economia domestica (coniugi, concubinato e unione domestica registrata) ³	Cittadinanza	Metodo di calcolo
<ul style="list-style-type: none"> • Persona che vive da sola (anche in istituto) • Coniugi che vivono in un'economia domestica di due persone • Coniugi con figli minorenni⁴ • Genitore con figli minorenni 	Tutti i membri dell'economia domestica sono esclusivamente svizzeri o con cittadinanza svizzera preponderante	Calcolo forfettario semplice (AS 11)
<ul style="list-style-type: none"> • Coniugi con figli minorenni • Genitore con figli minorenni 	Non tutti i membri dell'economia domestica sono svizzeri o con cittadinanza svizzera preponderante	Calcolo forfettario pro capite (AS 12) nucleo familiare

² Nucleo familiare: genitori o un genitore con figli minorenni naturali o adottati che vivono nella stessa economia domestica e nei confronti dei quali i membri dell'economia domestica hanno un dovere di assistenza basato sul diritto di famiglia. I figli sono iscritti nel registro dello stato civile del loro Comune di appartenenza.

³ I coniugi, il concubinato e l'unione domestica registrata sono equiparati e sono quindi trattati allo stesso modo nel calcolo del bilancio preventivo (per la definizione di concubinato, cfr. n. 2.5.2).

⁴ I figli naturali e adottati con la cittadinanza svizzera devono essere iscritti nel registro svizzero dello stato civile del loro Comune di appartenenza.

Composizione dell'economia domestica (coniugi, concubinato e unione domestica registrata) ³	Cittadinanza	Metodo di calcolo
<ul style="list-style-type: none"> • Persona singola che condivide l'appartamento con altre persone • Coniugi con o senza figli minorenni⁵ • Coniugi di nazionalità diversa senza figli minorenni, soltanto un coniuge ha diritto all'assistenza⁶ • Figlio maggiorenne che vive nella famiglia d'origine • Minorenni e persone adulte presso fratelli o sorelle, figli, nonni, nipoti o amici e conoscenti 	Il richiedente è l'unica persona esclusivamente svizzera o con cittadinanza svizzera preponderante	Calcolo individuale (AS 13)
<ul style="list-style-type: none"> • Coniugi • Coniugi con figli minorenni • Genitore con figli minorenni 	Tutte o alcune delle persone dell'economia domestica elencate sono esclusivamente svizzere o con cittadinanza svizzera preponderante, ma vivono con altre persone che non hanno diritto all'assistenza.	Calcolo combinato pro capite (AS 14) (nucleo familiare)

2.6.3 Calcolo forfettario semplice (AS 11)

Il calcolo viene effettuato secondo le tappe seguenti:

1. elenco di tutte le spese computabili delle persone che hanno diritto all'assistenza (n. 2.3);
2. elenco di tutti i redditi computabili delle persone che hanno diritto all'assistenza (n. 2.5);
3. messa a confronto delle spese e dei redditi computabili. L'eventuale disavanzo viene coperto con un contributo mensile corrispondente.

2.6.4 Calcolo forfettario pro capite (AS 12)

Il calcolo viene effettuato secondo le tappe seguenti:

1. elenco delle spese periodiche computabili di tutti i membri della famiglia;
2. elenco dei redditi computabili di tutti i membri del nucleo familiare;
3. messa a confronto delle spese e dei redditi computabili. Il disavanzo che ne risulta deve essere diviso per il numero dei membri appartenenti all'economia domestica, al fine di poter individuare la somma della quota pro capite spettante a ogni singolo membro;
4. ogni persona bisognosa esclusivamente svizzera o con cittadinanza svizzera preponderante è assistita con una quota pro capite.

⁵ Se il partner che non beneficia di prestazioni di aiuto sociale percepisce un reddito, il suo obbligo di assistenza nei confronti del richiedente è calcolato per mezzo di un cosiddetto «budget ampliato» separato (secondo le direttive COSAS).

⁶ Come sopra

Con questo metodo di calcolo si tiene conto in ampia misura dell'obbligo di assistenza fondato sul diritto di famiglia, nonostante i limiti invalicabili posti dall'aiuto sociale per gli Svizzeri all'estero in base alla cittadinanza.

2.6.5 Calcolo individuale (AS 13)

Il calcolo viene effettuato secondo le tappe seguenti:

1. i costi abitativi comuni computabili sono divisi per il numero di persone facenti parte dell'economia domestica;
2. le spese individuali computabili del richiedente sono sommate alla quota pro capite;
3. i suoi redditi computabili sono dedotti;
4. l'eventuale disavanzo corrisponde al contributo di assistenza mensile.

2.6.6 Calcolo combinato (AS 14)

Il calcolo viene effettuato secondo le tappe seguenti:

1. si dividono i costi abitativi comuni computabili per il numero delle persone che vivono nella stessa economia domestica e si moltiplica il risultato per il numero dei membri del nucleo familiare;
2. si sommano ai costi abitativi del nucleo familiare le spese personali periodiche computabili di tutti i membri del nucleo familiare. Il calcolo del forfait per l'economia domestica dipende dal numero delle persone che vivono in quest'ultima;
3. si sottraggono dall'importo così calcolato tutti i redditi computabili di tutti i membri del nucleo familiare;
4. il disavanzo che ne risulta deve essere diviso per il numero dei membri appartenenti al nucleo familiare, al fine di poter individuare la somma della quota pro capite spettante a ogni singolo membro;
5. ogni persona bisognosa esclusivamente svizzera o con cittadinanza svizzera preponderante è assistita con una quota pro capite.

3 Prestazioni uniche

3.1 Principio

L'aiuto sociale è concesso anche per le spese che si verificano soltanto una volta (art. 20 OSEst). Affinché la DC possa valutare tali spese ed eventualmente influire sui costi, deve essere inoltrata una richiesta prima che la spesa sia effettuata. Alla richiesta deve essere allegato un preventivo dei costi (art. 30 cpv. 3 OSEst). In casi urgenti e in casi di rigore, la DC può anche decidere sulla base dei documenti giustificativi presentati senza disporre di un preventivo dei costi (art. 34 cpv. 2 OSEst). Oltre alle prestazioni periodiche può essere concessa una prestazione unica (art. 20 cpv. 2 OSEst).

Una prestazione unica può essere accordata solo se è concesso il diritto alle prestazioni periodiche nello Stato ospite. In via eccezionale, le seguenti circostanze possono essere prese in considerazione come prestazioni uniche:

- le spese di viaggio per il rimpatrio in Svizzera;
- le spese necessarie che sorgono fino al momento della partenza per il rimpatrio in Svizzera;

- i casi di emergenza particolarmente estremi, in cui, alla luce dell'insieme delle circostanze, non sarebbe giustificabile escludere dal sostegno una persona bisognosa di aiuto, per esempio se è in gioco la vita della persona interessata.

3.2 Misure mediche e terapeutiche

3.2.1 In generale

Alla richiesta va allegato un certificato medico. Le spese per le cure mediche o terapeutiche sono assunte soltanto se è stata comprovata la necessità, l'opportunità e l'adeguatezza del trattamento e dei costi sulla base di un rapporto medico e di un preventivo dettagliato. Se necessario, la DC chiede una valutazione del medico di fiducia della rappresentanza.

3.2.2 Cure ospedaliere e odontoiatriche

Ricovero in ospedale: il trattamento ospedaliero deve avvenire in un ospedale pubblico. I ricoveri in ospedali privati devono essere motivati. La DC può prendere in considerazione l'assunzione dei costi per un ospedale privato solo se in quello pubblico manca l'indispensabile (p. es. letti, acqua potabile, assistenza medica e farmaceutica di base, pasti).

In caso di soggiorno ospedaliero di lunga durata, le prestazioni periodiche (in particolare il forfait per l'economia domestica) vengono adeguate (art. 26 OSEst).

Se non è possibile effettuare le cure nello Stato ospite, viene preso in considerazione il ricovero in un Paese terzo.

Cure odontoiatriche: di norma è rimborsato soltanto un risanamento semplice, in particolare al fine di alleviare i dolori e/o di ripristinare la capacità di masticare. Alla DC va sottoposto un preventivo corredato di radiografie. Le spese per ponti e corone vengono assunte solo in casi eccezionali, previa consultazione con il dentista di fiducia.

3.2.3 Cure mediche ambulatoriali e medicinali

Alle persone che ricevono prestazioni periodiche (mensili) è di norma garantita, assieme alla decisione concernente le prestazioni, l'assunzione delle spese per le cure mediche ambulatoriali e i medicinali prescritti dal medico, tenendo conto delle condizioni particolari dello Stato ospite (art. 27 cpv. 1 LSEst). I costi sono esaminati dalle rappresentanze su presentazione delle relative fatture e vengono rimborsati se sono stati approvati.

Le persone che non ricevono prestazioni periodiche, ma che non sono in grado di sostenere i costi di una cura medica imminente o dei medicinali, possono inoltrare una richiesta di presa a carico di tali costi come prestazione unica, allegando un certificato medico.

Anche in questo caso, come in tutti gli altri, occorre esaminare in via preliminare l'eventuale assunzione delle spese da parte dell'assicurazione malattia o dello Stato ospite o la possibilità di ottenere prestazioni gratuite (sussidiarietà).

Per i casi di emergenze si veda il numero 6.3.6.

3.2.4 Altre prestazioni d'assistenza

In base al certificato medico può essere esaminata l'assunzione di ulteriori prestazioni d'assistenza, come per esempio:

- dispositivi medici: protesi, scarpe ortopediche, sedie a rotelle, apparecchi acustici ecc.;
- occhiali: il preventivo deve indicare separatamente i costi per lenti e montatura (possono essere considerate solo semplici montature per occhiali).

3.3 Acquisti e riparazioni nel settore abitativo

Prima di procedere ad acquisti o riparazioni occorre dimostrarne la necessità e presentare un preventivo.

Il mobilio indispensabile deve essere acquistato a prezzi modici (soprattutto usato).

Le riparazioni di locali in locazione possono essere assunte se sono a carico del locatario conformemente al contratto di locazione. Le riparazioni di locali di proprietà possono essere prese a carico se servono unicamente a conservare il valore e sono assolutamente necessarie. In caso di costi elevati viene preso in considerazione un trasloco in un'abitazione in locazione.

3.4 Emolumenti e permessi di dimora

I cittadini svizzeri hanno diritto al documento d'identità, ma non al rilascio gratuito dello stesso. Se l'indigenza è comprovata, le spese per il rilascio di un documento di identità o per la proroga del permesso di dimora ordinario sono prese a carico dall'aiuto sociale, se sono necessari. La necessità del rilascio del documento è data, per esempio, se il documento è essenziale per regolarizzare il soggiorno.

3.5 Contributi AVS/AI

I contributi minimi dell'AVS e dell'AI facoltative possono essere assunti a titolo di misura preventiva.

Ogni anno occorre inoltrare una richiesta, alla quale va allegata la decisione della Cassa svizzera di compensazione di Ginevra.

3.6 Spese di sepoltura

Di solito tali spese sono a carico degli eredi, dei familiari o dello Stato ospite. Le spese indispensabili per una sepoltura semplice e decorosa sono assunte dall'aiuto sociale soltanto se nessun altro può provvedervi (art. 31 LSEst).

3.7 Prestazioni dell'aiuto sociale al momento del rimpatrio in Svizzera

3.7.1 Rimpatrio

Per rimpatrio s'intende il ritorno in Svizzera dell'assistito con l'intenzione di rimanervi durevolmente, prendendovi quindi domicilio (art. 27 cpv. 2 OSEst).

Dato che si tratta di una prestazione unica, va verificata l'indigenza del richiedente (art. 20 cpv. 1 OSEst), a meno che non riceva già prestazioni periodiche o sia palese che non possa finanziare il proprio rimpatrio.

3.7.2 Procedura

Se i moduli necessari sono compilati e firmati e se la richiesta può essere accettata, la DC si fa carico delle spese di viaggio con il mezzo di trasporto più opportuno e più economico.

Il rimpatrio presuppone di norma misure accompagnatorie delle autorità svizzere, che vanno pertanto informate per tempo da parte della DC (art. 29 OSEst).

Il trasporto in Svizzera di una parte delle suppellettili è preso a carico solo in casi eccezionali e viene gestito in modo restrittivo. Il richiedente deve fornire un inventario delle suppellettili e due preventivi dei costi per il trasporto.

3.8 Nessuna applicazione delle disposizioni in materia di aiuto sociale

Le disposizioni dell'aiuto sociale non si applicano:

- agli Svizzeri all'estero che si trovano in una situazione d'emergenza in un Paese terzo, ossia al di fuori del loro Paese di residenza, a meno che non richiedano un finanziamento per il loro viaggio di rimpatrio in Svizzera (cfr. art. 27 segg. OSEst);
- ai cittadini svizzeri che risiedono in Svizzera e che sono stati privati della libertà all'estero ai sensi dell'articolo 46 LSEst.

In questi casi si applicano le disposizioni sui prestiti d'emergenza (art. 47 LSEst e art. 61 segg. OSEst).

Si prega di tenere conto in particolare dei principi seguenti: in casi di emergenza acuta la rappresentanza svizzera concede subito l'aiuto necessario. Se il caso di emergenza presuppone invece un aiuto con grandi ripercussioni finanziarie, la rappresentanza può contattare la Helpline DFAE, che definirà con il servizio competente la procedura da seguire.

4 Aiuto sociale a persone in istituti o che stanno scontando una pena

4.1 Principi relativi agli istituti

La necessità di soggiornare in una casa di cura, in una casa di riposo o in un istituto d'educazione, in un ospedale, in una clinica psichiatrica o in un altro istituto deve essere comprovata da un certificato medico o dalla pertinente decisione di un'autorità. Vanno presi in considerazione istituti pubblici economici. Non sussiste alcun diritto a una camera singola. Prima di decidere in merito al trasferimento in un istituto vanno verificate le alternative più economiche (p. es. cure a domicilio).

I costi per gli istituti privati possono essere assunti solo in casi eccezionali. Il soggiorno dell'assistito in un istituto privato invece del soggiorno in un istituto pubblico deve essere motivato. Qualora non vi siano istituti pubblici a disposizione, occorre considerare la soluzione cui ricorrono le persone che vivono in condizioni modeste nello Stato ospite (cfr. anche art. 27 LSEst).

4.2 Prestazioni in un istituto

Le persone negli istituti ricevono un forfait per l'economia domestica ridotto, calcolato individualmente (p. es. per articoli per l'igiene, parrucchiere, generi di necessità quotidiana).

4.3 Esecuzione della pena

Agli Svizzeri all'estero che stanno scontando una pena detentiva nel loro Stato ospite non sono di norma versate prestazioni. In caso di condizioni di detenzione non dignitose o molto difficili, possono essere concesse prestazioni uniche o periodiche per le spese derivanti dalla detenzione, che includono in particolare un'alimentazione equilibrata e sufficiente, assistenza sanitaria e articoli per l'igiene, piccolo importo liberamente disponibile.

5 Restituzione e addebito delle prestazioni dell'aiuto sociale

5.1 In generale

La restituzione è disciplinata dall'articolo 35 LSEst.

La restituzione non deve pregiudicare l'indipendenza economica. Se una persona prevede un incremento patrimoniale durante il periodo di sostegno, la restituzione viene esaminata secondo le direttive COSAS, a condizione che né la LSEst, né l'OSEst o la presente istruzione contengano una disposizione corrispondente (cfr. sentenza del TAF C-4103/2013 del 30.04.2015).

5.2 Garanzia della restituzione mediante diritto di pegno immobiliare o altre garanzie

Se al richiedente è consentito mantenere la proprietà immobiliare, la DC verifica se il rimborso dell'aiuto sociale prestato va garantito con un diritto di pegno immobiliare o altre garanzie a favore della Confederazione e stabilisce oneri o condizioni corrispondenti.

I costi della garanzia sono a carico del beneficiario dell'aiuto sociale.

5.3 Addebito di redditi percepiti successivamente

Se la DC concede l'aiuto sociale sotto forma di prestazioni periodiche fino al versamento dei contributi richiesti dell'AVS, dell'AI o di altre assicurazioni, essa chiede la cessione delle prestazioni delle assicurazioni sociali percepite successivamente. Il richiedente firma una dichiarazione di cessione e impartisce l'ordine di pagamento dell'avere alla DC (cfr. art. 37 cpv. 2 OSEst e art. 22 cpv. 2 lett. a della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]).

La DC fa valere, mediante richiesta di addebito, le rendite e le prestazioni assicurative percepite successivamente che le spettano. La cessione è limitata al periodo di sostegno e all'importo complessivo che la DC ha versato sotto forma di prestazioni periodiche.

5.4 Procedura

5.4.1 Esame sistematico

Dopo l'interruzione delle prestazioni la DC esamina sistematicamente se sia ragionevole chiedere la restituzione intera o parziale. Se la persona tenuta al rimborso si trova ancora all'estero, gli accertamenti sono effettuati dalla rappresentanza su mandato della DC.

5.4.2 Restituzione dopo la morte del beneficiario delle prestazioni

Se la persona che ha percepito l'aiuto sociale è deceduta in Svizzera, spetta alla DC notificare la richiesta di restituzione agli eredi o all'autorità competente per la regolamentazione dell'eredità. Se la persona è deceduta all'estero spetta alla rappresentanza notificare la richiesta di restituzione. Se tuttavia lo Stato ospite non si occupa della successione, che quindi è di competenza del Comune di attinenza conformemente all'articolo 87 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291), la richiesta di restituzione spetta alla DC.

5.4.3 Prescrizione

La restituzione delle prestazioni di aiuto sociale (prestazioni dell'intera unità di supporto) può essere richiesta solo nei primi dieci anni dopo l'ultima prestazione erogata. Questo termine può essere interrotto dalla DC prima della sua scadenza, in particolare mediante qualsiasi atto di riscossione, contratto o decisione (art. 36 cpv. 1 LSEst).

6 Procedura

6.1 Protezione dei dati

Tutte le informazioni sulle persone (informazioni sullo stato di salute, sulle condizioni personali, sul fatto che una persona percepisca l'aiuto sociale o inoltri una richiesta in tal senso ecc.) sono da trattare in modo confidenziale. Va prestata la massima attenzione affinché tali dati siano comunicati esclusivamente alle persone autorizzate. Per ottenere informazioni che sono rilevanti ai fini della richiesta ma che il richiedente non è in grado di fornire in prima persona, è necessaria una procura da parte di quest'ultimo.

6.2 Compiti del richiedente

6.2.1 Richiesta del richiedente

Chi intende richiedere una prestazione di aiuto sociale della Confederazione deve inoltrare una richiesta alla rappresentanza.

I coniugi inoltrano una richiesta sottoscritta da entrambi. Questa procedura vale anche per le coppie che vivono in concubinato o per le persone che vivono in unione domestica registrata.

I minorenni rientrano di norma nella richiesta dei genitori, le eccezioni sono elencate al numero 1.3.3. Con il raggiungimento della maggiore età, i figli devono presentare una richiesta di assistenza individuale.

6.2.2 Collaborazione del richiedente

I richiedenti sottostanno agli obblighi di collaborazione elencati all'articolo 32 OSEst. Se violano i loro obblighi di collaborazione, l'aiuto sociale può essere rifiutato, ridotto o revocato (art. 26 LSEst, art. 38 OSEst).

6.3 Compiti della rappresentanza

6.3.1 Informazione

La rappresentanza consegna ai richiedenti gli appositi moduli. Se necessario e possibile, fornisce consulenza e assistenza per la loro compilazione (art. 33 cpv. 2 OSEst).

La rappresentanza informa i potenziali beneficiari in merito alla possibilità di un aiuto sociale e può inoltrare d'ufficio una richiesta di assistenza a nome delle persone bisognose che non la presentano da sé (art. 5 e 31 OSEst).

6.3.2 Accertamento dei fatti

La rappresentanza esamina i dati dei richiedenti ed esige la prova delle indicazioni fornite (art. 32 cpv. 1 lett. c OSEst). Può chiedere documenti giustificativi, la presentazione di documenti d'identità, certificati di stato civile, certificati medici, certificati di salario, documenti relativi all'imposizione fiscale, estratti conto bancari, contratti di locazione, ricevute ecc. o può procurarsi all'occorrenza tali documenti in base a una procura (art. 33 cpv. 2 OSEst).

La rappresentanza contribuisce ad accertare se, in linea di principio, sussiste il diritto all'aiuto sociale dello Stato ospite o se esistono persone o familiari con obbligo di assistenza (cfr. n. 1.4.2, art. 328 CC) ed eventualmente ordina al richiedente di prendere le misure necessarie (art. 32 cpv. 2 OSEst).

Se sussiste la possibilità che prestazioni assicurative concernenti il periodo di prestazione siano versate successivamente (p. es. dall'AI), va richiesta una dichiarazione di cessione (art. 37 cpv. 2 OSEst).

6.3.3 Richiesta di prestazione periodica

La rappresentanza svizzera esamina le indicazioni e i documenti presentati dal richiedente, richiede quelli che mancano, redige un rapporto, prepara un preventivo sulla base della presente istruzione e trasmette tutti i documenti compresa la richiesta alla DC, che decide in merito (art. 32 cpv. 2 e 33 cpv. 1 LSEst nonché art. 34 OSEst).

Una prima richiesta contiene i seguenti documenti:

- modulo «Diritti e doveri», AS 1;
- modulo «Richiesta», AS 2;
- modulo «Rapporto della rappresentanza svizzera», AS 3;
- per le persone con più cittadinanze: modulo «per persone con più cittadinanze», AS 4;
- se sono fatte valere spese di trasporto: modulo «Spese di trasporto», AS 5;
- modulo «Bilancio» (AS 11, 12, 13 o 14) del richiedente;
- modulo «Bilancio» (AS 11, 12, 13 o 14) della rappresentanza;
- estratto conto di tutti i conti bancari, almeno degli ultimi 6 mesi;
- copia del permesso di soggiorno valido.

Una richiesta di proroga dell'aiuto sociale deve essere presentata alla DC al più tardi un mese prima della scadenza della prestazione periodica autorizzata e contenere i seguenti documenti:

- modulo «Diritti e doveri», AS 1;
- eventualmente: modulo «Spese di trasporto», AS 5;
- modulo «Bilancio» (AS 11, 12, 13 o 14) del richiedente;
- modulo «Bilancio» (AS 11, 12, 13 o 14) della rappresentanza;
- estratto conto di tutti i conti bancari degli ultimi 12 mesi;
- copia del permesso di soggiorno valido.

La rappresentanza redige un breve rapporto sulla situazione. Modifiche importanti del bilancio preventivo vanno motivate.

6.3.4 Richiesta di prestazione unica

Per la presa a carico delle spese è necessario ottenere il *previo* consenso della DC. Alla richiesta di prestazione unica deve essere allegato un preventivo (art. 30 cpv. 3 OSEst, eccezioni cfr. n. 6.3.2). La rappresentanza verifica e completa la richiesta e trasmette il preventivo, corredato dai seguenti documenti, alla DC.

Se il richiedente percepisce già prestazioni periodiche o le ha richieste:

- modulo «Domanda di prestazioni uniche», AS 7.

Se il richiedente non è mai stato assistito:

- modulo «Diritti e doveri», AS 1;
- modulo «Richiesta», AS 2;
- modulo «Rapporto della rappresentanza svizzera», AS 3;
- per le persone con più cittadinanze: modulo «per persone con più cittadinanze», AS 4;
- modulo «Domanda di prestazioni uniche», AS 7;
- modulo «Bilancio» (AS 11, 12, 13 o 14) del richiedente;
- modulo «Bilancio» (AS 11, 12, 13 o 14) della rappresentanza;
- estratto conto di tutti i conti bancari, almeno degli ultimi 6 mesi.

Per la procedura in casi di emergenza cfr. il numero 7.3.6.

6.3.5 Notifica della decisione

La rappresentanza notifica la decisione al richiedente (art. 34 cpv. 4 OSEst) e chiede una ricevuta.

6.3.6 Procedura in caso di aiuto sociale urgente

In casi di emergenza acuta la rappresentanza concede senza indugio l'aiuto necessario (art. 33 cpv. 2 LSEst e art. 41 cpv. 1 OSEst), in particolare per cure mediche di pronto soccorso. La rappresentanza informa tempestivamente la DC in merito all'aiuto fornito e trasmette la relativa documentazione il più presto possibile.

Se il caso di emergenza presuppone, invece, un aiuto con grandi ripercussioni finanziarie, la rappresentanza può contattare la Helpline DFAE, che definirà con il servizio competente la procedura da seguire.

6.3.7 Partecipazione alla determinazione del forfait per l'economia domestica

La rappresentanza propone alla DC all'inizio di ogni anno l'ammontare del forfait per l'economia domestica secondo il numero 2.2 nel Paese di sua competenza. In caso di differenze regionali importanti, il forfait deve essere differenziato in base alla regione (cfr. art. 23 OSEst).

La DC tiene inoltre conto dei criteri in Svizzera (direttive COSAS) e di vari indici dei prezzi come quello dell'OCSE. Ulteriori indicazioni si possono evincere dai redditi della popolazione locale e dall'ammontare dell'aiuto sociale fornito dallo Stato ospite. Occorre tenere conto dei bisogni vitali dei cittadini svizzeri nello Stato ospite (art. 27 LSEst).

Il forfait per l'economia domestica attuale fissato dalla DC è applicato a tutte le nuove richieste e alle richieste di proroga. In caso di forti cambiamenti del livello dei prezzi (inflazione o deflazione) la DC può adattare il forfait per l'economia domestica per tutti i casi di sostegno anche nel corso dell'anno.

6.3.8 Visite a domicilio

La rappresentanza si occupa dell'esecuzione. D'intesa con la DC, se possibile visita ogni anno le persone assistite (art. 33 cpv. 2 OSEst) e, in linea di principio, annuncia queste visite in anticipo. Valuta se l'aiuto sociale è proporzionato e controlla che ne venga fatto un uso appropriato. Verifica che l'indigenza non sia venuta meno o che non sussistano motivi di esclusione di cui all'articolo 26 LSEst. Informa la DC delle sue visite ai beneficiari dell'aiuto sociale con il modulo AS 16.

6.3.9 Decessi

La rappresentanza notifica senza indugio alla DC il decesso di persone che percepiscono o hanno percepito prestazioni di aiuto sociale e informa in merito all'eredità, alla regolamentazione dell'eredità (disposizioni a causa di morte) e a eventuali eredi (cfr. anche n. 5.4.2).

6.4 Compiti della DC

6.4.1 Trattamento delle richieste

Il trattamento delle domande è disciplinato dall'articolo 34 capoverso 1 OSEst.

La DC stabilisce la forma e l'ammontare della prestazione di aiuto sociale e – in caso di prestazioni periodiche – la durata nonché eventuali oneri e condizioni (art. 28 LSEst, art. 18 cpv. 2 e art. 34 cpv. 1 OSEst). La richiesta è notificata sotto forma di decisione impugnabile.

6.4.2 Oneri e condizioni

Gli oneri e le condizioni di cui all'articolo 28 LSEst devono soddisfare in particolare i seguenti requisiti:

- devono essere proporzionati;
- devono essere pertinenti, vale a dire devono avere un nesso con l'aiuto personale, l'aiuto di terzi o l'aiuto sociale. Per esempio, l'aiuto sociale può essere concesso a condizione che l'assistito si impegni seriamente nella ricerca di un posto di lavoro o di un'abitazione a buon mercato.

Se gli oneri o le condizioni non sono rispettati, l'aiuto sociale può essere ridotto, rifiutato o revocato ai sensi dell'articolo 26 LSEst e dell'articolo 38 OSEst (cfr. n. 6.4.3).

6.4.3 Procedura in caso di riduzione, rifiuto e revoca delle prestazioni

La DC sopprime le prestazioni periodiche (revoca della prestazione) in parte o integralmente in particolare quando:

- non sono più soddisfatte le condizioni dell'articolo 19 OSEst;
- la situazione di indigenza conformemente all'articolo 24 LSEst non sussiste più;
- nel caso di più cittadinanze, qualora la cittadinanza straniera diventasse preponderante;
- si è in presenza di un motivo di esclusione secondo l'articolo 26 LSEst. Conformemente all'ordinanza, sussiste un motivo per sospendere la prestazione se il richiedente rifiuta di accettare o di cercare un lavoro ragionevolmente esigibile (cfr. art. 38 cpv. 3 OSEst).

In presenza di un motivo di esclusione secondo l'articolo 26 LSEst, va ponderato se un richiamo relativo alla sospensione parziale o totale dell'aiuto sociale sia adeguato alla situazione. La DC ordina riduzioni, rifiuti e revoche di prestazioni mediante decisione. La decisione riguarda solo il membro inadempiente dell'economia domestica (art. 38 cpv. 2 OSEst).

6.5 Procedura di ricorso

L'esame dei ricorsi contro le decisioni di primo grado della DC spetta al Tribunale amministrativo federale (art. 31, 32 e art. 33 lett. d della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale, [LTAF; RS 173.32]). Il ricorso va inoltrato entro 30 giorni dalla notifica della decisione. Può essere consegnato direttamente all'autorità di ricorso o, all'attenzione di quest'ultima, a un ufficio postale svizzero o alla rappresentanza svizzera (art. 21 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]). La rappresentanza e la DC sono tenute a inoltrare i ricorsi all'autorità di ricorso. Per la procedura di ricorso si applicano le disposizioni della PA (art. 44 segg. PA).

Le decisioni del Tribunale amministrativo federale possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale.

7 Aiuto sociale prestato dai Cantoni

7.1 Svizzeri all'estero con soggiorno temporaneo in Svizzera

Per gli Svizzeri all'estero che risiedono temporaneamente in Svizzera si applica l'articolo 41 capoverso 2 e seguenti OSEst.

Le emergenze mediche vengono finanziate fino al momento in cui i beneficiari riacquistano la capacità di viaggiare e il rientro nello Stato ospite è possibile. Di norma, i soggiorni prolungati in Svizzera (p. es. per convalescenza, a condizione che sia possibile trascorrerla all'estero) non sono considerati casi di emergenza che prevedono un sostegno. Le spese per il viaggio di ritorno dalla Svizzera, di norma, non sono prese a carico.

7.2 Collaborazione tra Confederazione e Cantoni

Per i dettagli riguardo alla procedura (modo di procedere nei casi non chiari, foglio delle generalità, conteggi) continuano a essere valide le raccomandazioni espresse nelle circolari pubblicamente accessibili inviate agli uffici cantonali responsabili dell'aiuto sociale.

8 Entrata in vigore

La presente istruzione entra in vigore il 1 gennaio 2020.

16.12.2019

DIPARTIMENTO FEDERALE
DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione consolare

Johannes Matyassy
Direttore

Moduli

AS 1	Diritti e doveri del richiedente
AS 2	Richiesta di sussidio
AS 3	Relazione sulla richiesta d'aiuto da parte della rappresentanza svizzera
AS 4	Persone con più cittadinanze
AS 5	Spese di trasporto
AS 7	Domanda di garanzia di assunzione dei costi per la rappresentanza
AS 10	Cessione delle rendite AVS/AI
AS 11	Bilancio per calcolo forfettario semplice
AS 12	Bilancio per calcolo forfettario pro capite
AS 13	Bilancio per calcolo individuale
AS 14	Bilancio per calcolo combinato pro capite
AS 16	Lista di controllo visite a domicilio
AS 17	Sforzi intrapresi per trovare lavoro